

**OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010.**

**Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta ed indiretta e delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta del Sindaco, in base alla quale viene adottato il presente provvedimento;

Atteso che, con decreto prefettizio prot. n. 15/2010 in data 02.02.2010, sono stati convocati per i giorni 28 e 29 marzo 2010 i comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Lombardia;

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modifiche in ordine agli spazi per la propaganda elettorale, provvedendo ad individuare gli spazi da destinare alla propaganda diretta ed indiretta e delimitando gli spazi per la propaganda indiretta, distintamente per le liste provinciali e per le liste regionali di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 43/1995;

Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;

Considerato che il piano predisposto dall'area lavori pubblici consente un'equa suddivisione dell'ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge, qualunque ne sarà il numero;

Considerato, altresì, che con il suddetto piano si è avuto cura di non impedire o diminuire la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;

Dato atto che il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente secondo la tabella di cui all'art. 2, comma 2, della legge 4 aprile 1956 n. 212;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge,

**D E L I B E R A**

- 1) Di stabilire nel numero di nove gli spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale con proprie liste provinciali, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui all'allegato prospetto A).
- 2) Di stabilire nel numero di nove gli spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale con proprie candidature alla presidenza (liste regionali), nei centri abitati e con l'ubicazione di cui all'allegato prospetto B).
- 3) Di stabilire nel numero di nove gli spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che non parteciperanno direttamente alla competizione elettorale con proprie liste provinciali, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui all'allegato prospetto C).

- 4) Di stabilire nel numero di nove gli spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che non parteciperanno direttamente alla competizione elettorale con proprie candidature alla presidenza (liste regionali), nei centri abitati e con l'ubicazione di cui all'allegato prospetto D).
- 5) Di delimitare gli spazi di cui ai prospetti C) e D) con la base di ml. 6,30 e l'altezza di ml. 2,00.
- 6) Di provvedere con successivo atto alla delimitazione ed alla ripartizione degli spazi di cui ai prospetti A) e B) ed alla ripartizione degli spazi di cui ai prospetti C) e D), ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 4 aprile 1956 n. 212.
- 7) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.